



Istituzione dei servizi sociali, educativi e culturali Area "Bisogno Abitativo"

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DEL FABBISOGNO DI CONTRIBUTI A VALERE SUL FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE ANNO 2021, DI CUI ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N° 2031 DEL 28 DICEMBRE 2020 – TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 19.03.2021 -

(ai sensi della convenzione tra l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese e l'Unione Alto Reno per la semplificazione dei processi di governo, programmazione, regolazione ed indirizzo delle politiche sociali, sanitarie e socio sanitarie e l'unica forma pubblica di gestione, approvata con deliberazione di Consiglio dell'Unione dell'Appennino Bolognese nr. 36/2014 e deliberazione di Consiglio dell'Unione Alto Reno nr. 2/2015.)

Ai sensi delle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 2031 del 28 Dicembre 2020 e n. 102 del 25 gennaio 2021 e della Determina dell'Area "Bisogno Abitativo" dell'Istituzione dei Servizi Sociali, Educativi e Culturali dell'Unione Appennino Bolognese è indetto l'avviso pubblico per la raccolta del fabbisogno di contributi economici in favore di conduttori di alloggi situati nei Comuni del Distretto Socio-Sanitario dell'Appennino Bolognese (Camugnano, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro, Vergato e Alto Reno Terme), finalizzati al sostegno del pagamento dei canoni di locazione.

La Delibera Regionale citata non dispone alcun riparto di risorse ai Comuni, ma disciplina le modalità di raccolta del fabbisogno. Con atti successivi, al termine della predetta raccolta delle domande, verrà reso noto lo stanziamento complessivo garantito al Distretto Appennino Bolognese e verrà disposta la concessione dei contributi spettanti agli aventi diritto utilmente posizionati nella graduatoria, fino ad esaurimento dello stanziamento garantito.

Pertanto, ad oggi, le tempistiche di erogazione dei contributi agli aventi diritto, non sono preventivabili, ma verranno rese note per via telematica non appena la Regione Emilia-Romagna avrà concesso al Distretto i fondi necessari.

Il contributo qui disciplinato prevede gli stessi requisiti - oltre ad essere cumulabile con esso - dell' "AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DI ACCESSO AL "FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" di cui agli artt. 38 e 39 della L.R. 24/2001 e ss.mm.ii. - ANNO 2020 - INTERVENTO 1) - CONTRIBUTI DIRETTI", le cui domande sono state raccolte fino al 23 dicembre 2020.

Tutti i conduttori che hanno già partecipato a tale avviso nel corso del 2020 e la cui condizione (in relazione ai requisiti richiesti) sia rimasta immutata, indipendentemente dall'esito della propria domanda, potranno perciò concorrere anche a questo nuovo Avviso, evitando di produrre la documentazione prevista ai punti successivi, autodichiarando che essa è già in possesso del Distretto.

In questo caso dovranno essere compilate soltanto alcune informazioni supplementari richieste dalla Regione Emilia-Romagna.

1. DESTINATARI E REQUISITI

Può presentare domanda di accesso al presente Avviso un componente maggiorenne del nucleo ai fini ISEE:

- anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente nell'alloggio oggetto del contratto, sito in uno dei Comuni del Distretto (Camugnano, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro, Vergato e Alto Reno Terme)
- esclusivamente intestatario o cointestatario del contratto di locazione se domiciliato o avente dimora nell'alloggio oggetto del contratto, sito in uno dei comuni del Distretto sorarichiamati.

È ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare.

Nel caso di più contratti stipulati nel corso del 2020 può essere presentata una sola domanda.

Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei famigliari, ciascun nucleo ISEE può presentare domanda di contributo per la propria quota di canone di affitto.

Possono presentare istanza i cittadini che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti, che vengono valutati con riferimento al nucleo familiare così come definito dalle norme del D.P.C.M. n. 159 del 5/12/2013 e successive modificazioni ed integrazioni:

A) Cittadinanza

A.1) Cittadinanza italiana

oppure

A.2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea

oppure

A.3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea: per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex DLgs 286/98 s.m.i.)

Nota bene: Ai sensi dell'art. 41, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 "Testo Unico coordinato sull'immigrazione" e successive modifiche, sono ammissibili al contributo le domande di cittadini stranieri titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno. In caso di permesso di soggiorno o carta di soggiorno scaduti è ammissibile la domanda di contributo qualora sia stata presentata istanza di rinnovo del permesso; prima dell'erogazione del contributo si provvederà ad accertare l'avvenuto rinnovo da parte della Questura.

B) Residenza

Residenza anagrafica in uno dei Comuni del Distretto Appennino Bolognese (Camugnano, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro, Vergato e Alto Reno Terme) alla data di presentazione della domanda, nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione o dell'assegnazione in godimento;

C) Titolarità di contratto per un alloggio ad uso abitativo

C.1) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo, per un alloggio sito in uno dei Comuni del Distretto Appennino Bolognese soprarichiamati (con esclusione delle categorie catastali A1, A8, A9), redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

Nota bene: Si rammenta che:

- i contratti di locazione secondo l'ordinamento vigente possono essere stipulati ai sensi della legge n.431/98 e del codice civile, ivi compresi contratti in locazione permanente e di edilizia agevolata convenzionata;
- ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge n. 431/98, a decorrere dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, per la stipulazione di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta. Ai sensi del D.P.R. n. 131 del 30/04/1986 e successive modifiche, sono comunque soggetti ad imposta di Registro i contratti verbali eventualmente stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della Legge n. 431/98 e tacitamente rinnovati, che possono essere presentati ai fini del presente bando.

C.2) Titolarità di un contratto d'assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa a proprietà indivisa, sito in uno dei Comuni del Distretto Appennino Bolognese sopra richiamati. La sussistenza della predetta condizione deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante riportando anche l'importo della "corrisposta di godimento" per l'anno 2021 ed il relativo regime fiscale.

C.3) Titolarità di un contratto di assegnazione per un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), solo per conduttori che abbiano subito un calo di reddito come esplicitato alla successiva lettera D) punto 2);

C.4) Titolarità di un contratto di locazione presso alloggi di proprietà del Comune di residenza o di ACER Bologna

D) Situazione economica

Possono presentare domanda cittadini con:

1) valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), ai sensi del D.P.C.M.n.159/2013 e s.m.i., relativo al nucleo familiare richiedente, inferiore o uguale a 17.154,00 Euro;

oppure

2) valore ISEE compreso tra 0,00 e 35.000.00 Euro e che abbiano subito un calo del reddito familiare nel trimestre Marzo-Aprile-Maggio dell'anno 2020 superiore al 20% rispetto ai tre mesi di marzo, aprile, maggio dell'anno 2019, per cause riconducibili all'emergenza Covid-19. La perdita o diminuzione del reddito è dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti motivazioni:

- cessazione o mancato rinnovo del rapporto di lavoro subordinato o atipico (ad esclusione dell'isoluzioni consensuale o di quelle avvenute per raggiunti limiti di età);
- cassa integrazione, sospensione o consistente riduzione dell'orario di lavoro per almeno 30giorni;
- cessazione, sospensione o riduzione di attività libero professionale o di impresa registrata;
- lavoratori o lavoratrici stagionali senza contratti in essere ed in grado di documentare la prestazione lavorativa nel 2019;
- malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare (anche dovute a cause diverse dal Covid19).

Eventuali ulteriori o diverse motivazioni devono comunque essere espressamente riconducibili all'emergenza COVID-19.

Il reddito familiare va calcolato sulle buste paga o sul fatturato per il periodo indicato (mesi di marzo, aprile, maggio 2020 e corrispondente trimestre del 2019), oltre che sulle indennità integrative al reddito da lavoro percepite nello stesso periodo.

Il valore ISEE da prendere in considerazione è quello cosiddetto "ordinario" in corso di validità, oppure corrente, per l'anno 2021. Nel caso in cui non sia disponibile il valore ISEE dell'anno 2021, è possibile presentare domanda con l'ISEE dell'anno 2020.

E) Causa di esclusione dal contributo

Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE:

- 1) aver ricevuto nell'anno 2021 un contributo a valere sul Fondo per la "Morosità incolpevole", di cui all'art. 6, comma 5 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito con modificazioni nella Legge 28 ottobre 2013, n. 124;
- 2) l'assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, limitatamente alla casistica 1 del precedente punto D);
- 3) essere beneficiario del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza di cui al DL 4/2019convertito con modificazioni dalla legge 26/2019;4) avere avuto nel 2021 la concessione di un contributo del Fondo per "l'emergenza abitativa" derivante dalle deliberazioni della Giunta regionale, n. 817/2012, 1709/2013, n. 1221/2015e n. 2365/2019;

2. INFORMAZIONI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata , in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dalle ore 9.00 del 18 Febbraio e sino alle ore 12.00 del 19 Marzo. Non sono ammesse deroghe.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente online accedendo, tramite SPID, alla piattaforma web regionale. La piattaforma sarà disponibile e raggiungibile dalla pagina:

<https://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative>

dove sarà pubblicata apposita Notizia con il link di accesso alla piattaforma.

I Comuni del Distretto forniranno assistenza ai cittadini per la compilazione on-line della domanda presso i propri Sportelli Sociali.

Nell'ipotesi di persona soggetta a protezione giuridica la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o da persona abilitata ai sensi di legge. Per ritenersi completa, la domanda dovrà essere obbligatoriamente corredata dalla seguente documentazione:

- fotocopia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o permesso di soggiorno annuale in corso di validità, solo per i cittadini non comunitari;

- Attestazione ISEE ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 e s.m.i., e relativa copia della DSU (se la procedura è stata regolarmente compiuta dal richiedente questo documento sarà già automaticamente presente nel sistema, dunque non sarà necessario caricarlo);
- fotocopia del contratto di locazione riportante: gli estremi dei conduttori; le eventuali cessioni/subentri, proroghe o rinnovi; il canone di locazione; la durata contrattuale; la relativa registrazione. Questi documenti non sono necessari se il richiedente fa parte di un nucleo assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica o conduttore di un alloggio di proprietà del Comune di residenza o ACER BOLOGNA;
- solo per i conduttori di alloggi privati con reddito Isee superiore a Euro 17.154,00 e inferiore o uguale a Euro 35.000,00, o per i richiedenti assegnatari di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica con reddito Isee compreso tra 0,00 e 35.000,00 Euro (si rammenta che il limite del valore Isee per la permanenza in un alloggio di ERP è di Euro 24.000,00) :

1) documentazione attestante il reddito complessivo percepito dal nucleo nell'anno 2019 (come risultante dalla dichiarazioni dei redditi 2020); buste paga o fatturato dei mesi di marzo, aprile, maggio 2020; documentazione ritenuta idonea a dimostrare le cause (riconducibili all'emergenza epidemiologica) di riduzione o perdita del proprio reddito tra quelle esemplificate alla precedente lettera D) punto 2) del presente Bando;

2) fotocopia dell'ultima ricevuta o bonifico bancario attestante il pagamento del canone di locazione per l'anno 2021 (documento comprovante il pagamento dell'affitto escluse pertanto spese condominiali e altri oneri) o, nel caso di alloggi di proprietà di Cooperativa indivisa, certificazione riportante l'importo della "corrisposta di godimento" per l'anno 2021 ed il relativo regime fiscale. Questi documenti non sono necessari se il richiedente fa parte di un nucleo assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica o conduttore di un alloggio di proprietà del Comune di residenza o ACER BOLOGNA;

3) documentazione da cui risulti il codice IBAN del conto corrente del richiedente oppure, nel caso ricorra questa opzione, il codice IBAN del proprio locatore. L'indicazione dell'IBAN non è necessaria se il richiedente fa parte di un nucleo assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale o conduttore di un alloggio di proprietà di ACER BOLOGNA;

Eventuali integrazioni documentali, solo se richieste con apposita notifica tramite email ordinaria dal Comune di residenza in fase di istruttoria delle domande, dovranno essere inviate o a mezzo mail all'indirizzo che verrà appositamente fornito, o portate allo Sportello Sociale Comunale entro i termini che verranno indicati nella stessa richiesta.

Il mancato invio, per qualunque ragione, delle integrazioni richieste entro i termini previsti comporterà l'esclusione della domanda dal contributo. Si invita dunque ciascun richiedente a tenere sempre monitorato l'indirizzo mail associato alla richiesta di contributo, compresa la casella di spam.

3. CANONE DI LOCAZIONE – GRADUATORIE - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il canone di locazione da prendere a riferimento è corrispondente a quello annuo riportato nel contratto di locazione, al netto degli oneri accessori, comprese le rivalutazioni ISTAT. Le domande valide verranno collocate in due graduatorie distinte:

- 1) nuclei familiari con ISEE inferiore o uguale a 17.154,00 euro;
- 2) nuclei familiari con ISEE compreso tra 0,00 e 35.000,00 Euro che abbiano subito un calo di reddito superiore al 20% nel trimestre Marzo-Aprile-Maggio dell'anno 2020 rispetto alle stesse tre mensilità dell'anno 2019, per cause riconducibili all'emergenza Covid-19.

All'interno delle due graduatorie le domande saranno collocate in ordine decrescente di incidenza del canone di affitto sul valore ISEE.

In caso di domande con incidenza uguale (approssimata alla seconda cifra decimale) ha precedenza la domanda con valore ISEE più basso. In caso di domande col medesimo valore ISEE (compreso il caso di domande con valore ISEE paria 0,00 euro) ha precedenza la domanda con il canone di locazione di importo più elevato.

Alle due graduatorie saranno destinate le seguenti risorse:

- Graduatoria 1) 40% delle risorse che la Regione Emilia-Romagna concederà;

- Graduatoria 2) 60% delle risorse che la Regione Emilia-Romagna concederà.

A seguito del riparto delle risorse economiche che la Regione Emilia-Romagna disporrà successivamente alla conclusione della raccolta del fabbisogno di cui al presente Avviso, il contributo erogabile sarà pari a TRE mensilità del canone di locazione, per un importo comunque non superiore ad Euro 1.500,00.

L'assegnazione del contributo avverrà scorrendo le graduatorie fino ad esaurimento dei fondi disponibili, con le tempistiche che saranno rese note a seguito della concessione dei fondi necessari da parte della Regione Emilia-Romagna.

Relativamente agli alloggi di proprietà privata, il contributo può essere erogato direttamente al conduttore richiedente oppure al locatore. L'opzione tra le due alternative dovrà essere opportunamente scelta in fase di compilazione della domanda, fornendo tutti i dati necessari.

ATTENZIONE: il contributo sarà invece obbligatoriamente versato direttamente al locatore nel caso in cui un componente del nucleo familiare sia destinatario di uno sfratto già convalidato in sede giudiziale relativo all'alloggio oggetto della domanda di contributo.

Per gli assegnatari di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica o per i conduttori di alloggi di proprietà del Comune di residenza o di Acer-Bologna, il contributo verrà sempre erogato direttamente ad Acer-Bologna, in conto canoni.

In esito dell'istruttoria delle singole domande, l'Amministrazione provvederà a comunicare esclusivamente a mezzo di posta elettronica l'avvenuta pubblicazione della graduatoria sul sito dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese e sul sito di ciascun Comune del Distretto. Il contributo verrà erogato solo dopo che la Regione Emilia-Romagna avrà concesso i fondi al Distretto, con le tempistiche che verranno rese note sui siti sopracitati.

4. DECESSO In caso di decesso dell'avente diritto, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della ex Legge n.392/1978 e s.m.i.. Nel caso in cui non esista alcun soggetto che succeda nel rapporto di locazione la domanda sarà automaticamente esclusa.

5. CONTROLLI

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi degli articoli 46, 47, 71 e 72 del D.P.R. n.445/00. Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., in sede d'istruttoria, può essere richiesto il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e possono essere esperiti accertamenti tecnici, ispezioni ed ordinare esibizioni documentali. L'attestazione ISEE rilasciata dall'INPS ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i., contenente i dati reddituali, patrimoniali mobiliari ed immobiliari del nucleo familiare richiedente, ha valenza di certificazione di veridicità, in quanto dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. Il richiedente dichiara altresì di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/00 per la falsità negli atti, per dichiarazioni mendaci e per uso di atti falsi.

Verranno sottoposte ad un controllo più accurato quelle domande che presentano un valore ISEE non adeguato a sostenere il canone di locazione. Pertanto:

- nel caso di domande che presentano un valore ISEE molto inferiore al canone annuo, prima della erogazione del contributo, verrà accertato che i Servizi Sociali Territoriali siano a conoscenza dello stato di grave disagio economico – sociale del nucleo familiare;
- nel caso di domande che presentano un valore ISEE molto inferiore al canone annuo inseguito a situazioni di difficoltà di carattere temporaneo (diminuzione del reddito in seguito a perdita del lavoro etc.), verrà erogato il contributo solo a seguito di accertamento delle effettive condizioni economiche, anche se il nucleo familiare non è in carico ai Servizi Sociali Territoriali.

6. ALTRE DISPOSIZIONI

Il richiedente esprime altresì nella domanda il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del Regolamento UE GDPR n.2016/679.-

Monzuno, 18.02.2021

La Resp. Dell'Area "Bisogno Abitativo"
Istituzione dei Servizi Sociali, Educativi e Culturali
Unione dei Comuni Appennino Bolognese
D.ssa Monica Graziani